

STATUTO

GERCOOP - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MIRABELLA ECLANO AV VIA
PASSO SNC

Numero REA: AV - 200824

Codice fiscale: 03037740648

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ELEONORA DE SIMONE	
	MARIA CRISTINA DIENER NOTAIO (sigillo).	
	ALLEGATO "A" ATTO	
	N.8746 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 con sede nel co-	
	mune di Mirabella Eclano (AV) la Società cooperativa sociale	
	denominata " GERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	L'organo amministrativo potrà trasferire l'indirizzo della	
	sede sociale all'interno dello stesso comune, senza che ciò	
	costituisca modifica di atto costitutivo, provvedendo all'uo-	
	po a depositare presso il Registro Imprese apposita dichiara-	
	zione ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione	
	C.C..	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in te-	
	ma di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la co-	
	operativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	5	

	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	3) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sul-	
	la società a responsabilità limitata.	
	Ai sensi dell'art.10 1, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017 la	
	cooperativa acquisisce di diritto la qualifica di impresa so-	
	ciale.	
	Alla cooperativa le disposizioni del detto D. Lgs. 112/2017	
	si applicano nel rispetto della normativa specifica delle co-	
	operative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito	
	di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381	
	del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1	
	del D. Lgs. 112/2017.	
	Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili con le	
	disposizioni del D. Lgs. 112/2017, le norme del codice del	
	Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),	
	della legge 6 giugno 2016, n. 106, e, in mancanza e per gli	
	aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le re-	
	lative disposizioni di attuazione.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno	
	dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deci-	
	sione dei soci.	
	6	

	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante le seguenti attività a-	
	venti gestioni separate:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, inclu-	
	se le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),	
	b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 112/2017 recan-	
	te revisione della disciplina in materia di impresa sociale,	
	di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106, coordinati con le attività appresso det-	
	te sub lettera b), (di cui all'art. 1 lett. a della Legge n.	
	381/1991);	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi (come appresso meglio precisato) fi-	
	nalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	come previste dall'art. 4 della legge 381/91 e dalla normati-	
	va, anche successiva, protempore vigente (di cui all'art. 1	
	lett. b della Legge n. 381/1991).	
	La cooperativa, pertanto, ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art.1, lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e	
	successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse	
	7	

	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della	
	solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di preve-	
	nire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei con-	
	fronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica,	
	psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro pro-	
	duttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili,	
	in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equi-	
	librato rapporto con gli enti pubblici.	
	La cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa so-	
	ciale a scopo plurimo", così' come espressamente prevista e	
	disciplinata dalla circolare del ministero del lavoro n.153	
	dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992, e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale	
	ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimen-	
	to di attività diverse, comunque non vietate alle imprese so-	
	ciali , anche finalizzate all'inserimento lavorativo di perso-	
	ne svantaggiate.	
	La cooperativa intende promuovere le condizioni socio-cultu-	
	rali per il graduale inserimento delle persone suddette nel-	
	la società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese	
	le attività gestite nei propri centri.	
	L'attività sarà' necessariamente svolta in forma intersetto-	
	riale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni	
	8	

	più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evi-	
	tando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetiti-	
	vità.	
	Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa in-	
	tende dar vita ad una organizzazione in concorso con la soli-	
	dale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che	
	persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché,	
	attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione	
	tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi ed avvalendosi del lavoro di terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	9	

	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto (ai sensi dell'art. 1, com-	
	ma 1, lett. a) e lett.b, della legge n. 381/1991) le seguenti	
	attività:	
	a) Istituire e gestire direttamente o in convenzioni con	
	enti pubblici o società private opportune strutture residen-	
	ziali protette e comunità alloggio per portatori di handicap,	
	anziani, minori ed altro;	
	b) Istituire e gestire servizi domiciliari di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione effettuati presso famiglie, presso	
	scuole o altre strutture di accoglienza;	
	c) Istituire e gestire, direttamente o in convenzioni con	
	enti pubblici o società private, anche per conto terzi,	
	strutture quali centri diurni, centri ricreativi, culturali e	
	sociali, mense e strutture sportive per la pratica e la dif-	
	fusione di tutti gli sport, anche ai fini della riabilitazio-	
	ne, corsi specializzati per disabili, anziani e bambini, con	
	attenzione al settore giovanile ed all'avviamento dei ragazzi	
	all'attività sportiva;	
	d) L'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento	
	ed il perfezionamento delle discipline sportive;	
	e) L'organizzazione di gare e manifestazioni sportive, la	
	gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o	
	di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a pro-	
	10	

	muovere la pratica e la diffusione dello sport per il perse-	
	guimento degli scopi di cui ai commi precedenti la società	
	potrà:	
	a. organizzare scuole, campi, corsi di avviamento allo	
	sport, centri estivi e corsi di attività motorie per il per-	
	fezionamento delle attività sportive;	
	b. svolgere attività ricreativa, anche con organizzazione	
	di ludoteche e altre attività ricreative presso le infra-	
	strutture sportive, animazione sportiva e socio culturale, o-	
	gni altra attività culturale, ricreativa e ricettiva quale,	
	ad esempio, la gestione di musei pubblici e/io privati, ne-	
	cessaria o utile al perseguimento degli scopi sociali, per	
	permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni in-	
	terpersonali, eventualmente anche in occasione di manifesta-	
	zioni sportive o ricreative;	
	f) Lavori di pulizia in genere, ivi comprese pulizie nelle	
	mense, negli aeroporti, stazioni ferroviarie, di spazzatura e	
	lavaggio di strada e aree adibite a fiere e mercati, nonché	
	di aree aeroportuali e ferrovie, di disinfestazione e derat-	
	tizzazione, disinfezione, espurgo fogne, pozzi neri e fosse	
	biologiche;	
	g) La manutenzione e gestione del verde in generale, lavori	
	di giardinaggio, lavori di piantagioni, innesto, potatura,	
	taglio erba e siepi, disboscamenti, sistemazione verde pub-	
	blico attrezzato, sistemazione e pulizia di aiuole e giardi-	
	11	

	ni, la realizzazione e posa in opera di impianti di irriga-	
	zione agricoli, sia per enti pubblici che privati;	
	h) L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi ur-	
	bani e/o frazioni di essi raccolti in modo differenziato, ri-	
	fiuti urbani pericolosi, sia tossici che non tossici, rifiuti	
	speciali assimilabili agli urbani, di rifiuti ingombranti;	
	i) L'organizzazione e gestione di asili nido e scuole ma-	
	terne private e pubbliche; il servizio di trasporto alunni;	
	L' attività di servizi socio assistenziali e scolastici: pre	
	e dopo scuola, assistenza mensa e vigilanza scuolabus, assi-	
	stenza educativa ad personam scolastica e domiciliare, servi-	
	zi educativi presso nidi, materne, scuole primarie e seconda-	
	rie, servizio bibliotecario.	
	j) Servizi cimiteriali;	
	k) La gestione di aree e parcheggi urbani con annessi ser-	
	vizi;	
	l) La gestione di bar, ristoranti, alberghi, mense, tavole	
	calde, hotel, pizzerie, pasticcerie, discoteche, sale da bal-	
	lo, strutture sportive e tutto ciò che abbia attinenza con la	
	ristorazione, la ricettività alberghiera e l'intrattenimento;	
	l'organizzazione e gestione di complessi per attività ludi-	
	che, ricreative e palestre.	
	m) Assistenza a domicilio e presso ospedali, case di cu-	
	ra-riposo, a persone anziane ed ammalati, gestione case di	
	cura, case di riposo, centri socio educativi.	
	12	

	n) Lavorazione artistica della paglia; la promozione	
	dell'utilizzo del materiale paglia in ogni sua forma di ap-	
	plicazione nei campi dell'architettura, dell'ingegneria e	
	dell'arte, la conoscenza e lo sviluppo dei molteplici impie-	
	ghi della paglia; gestione di attività di formazione, consu-	
	lenza e organizzazione di corsi di formazione, incontri, se-	
	minari, dibattiti anche in collaborazione con istituzioni	
	scolastiche pubbliche o private; gestione di attività di o-	
	rientamento, formazione anche professionale, addestramento e	
	aggiornamento, realizzate anche con l'ausilio degli enti re-	
	gionali, statali e comunitari e di qualsiasi ente o istitu-	
	zione pubblica o privata;	
	o) La distribuzione di materiale pubblicitario porta a por-	
	ta per conto di aziende ed enti pubblici e privati; l'acqui-	
	sto, la vendita e la locazione di spazi pubblicitari di ogni	
	tipo sia propri che per conto terzi; la gestione di spazi	
	pubblicitari nell'ambito di manifestazioni sportive, cultura-	
	li e ricreative; la gestione e l'installazione di segnaletica	
	pubblicitaria anche per conto delle amministrazioni pubbli-	
	che; l'affissione di manifesti per conto di aziende ed enti	
	pubblici e privati.	
	Resta espressamente escluso l'esercizio di specifiche atti-	
	vità rientranti nell'ambito delle professioni tutelate da al-	
	bi professionali. tali attività saranno espletate da soggetti	
	soci della cooperativa o non soci muniti delle prescritte au-	
	13	

	torizzazioni e abilitazioni a titolo personale, secondo re-	
	sponsabilità individuali.	
	La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni ritenute	
	dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conse-	
	guimento dell'oggetto sociale e, in particolare, tutte le o-	
	perazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie	
	(ma non nei confronti del pubblico) e potrà contrarre mutui e	
	prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie, reali e	
	personali, anche per obbligazioni di terzi (ma sempre ove vi	
	sia un interesse della società e mai nei confronti del pub-	
	blico o in via prevalente e nei limiti di legge), pure nei	
	confronti di banche ed istituti di credito e, all'uopo, assi-	
	stere i soci nelle stesse operazioni, il tutto nel rispetto	
	delle leggi n. 1 e n. 197 del 1991 e del decreto legislativo	
	n. 385/1993, e successive modifiche ed integrazioni, nonché	
	di qualsiasi altra normativa di tempo in tempo vigente.	
	La cooperativa potrà, altresì, partecipare ad associazioni	
	e/o raggruppamenti di imprese e potrà assumere interessenze,	
	quote e partecipazioni, anche azionarie, senza fini di collo-	
	camento, in altre società, enti, associazioni, imprese e con-	
	sorzi, nazionali ed esteri, che abbiano analoghe attività so-	
	ciali e che si propongano, al contempo, scopi affini e/o co-	
	munque compatibili con quelli di cui al presente oggetto. Il	
	tutto, lo si ribadisce, sotto gli obblighi di legge e nei li-	
	miti della normativa vigente in materia e sempre che non ne	
	14	

	risultati modificato l'oggetto sociale.	
	La cooperativa, inoltre, nell'esercizio delle attività di cui	
	al presente oggetto, intende avvalersi, ove possibile, di	
	tutte le agevolazioni, anche di natura fiscale e/o tributa-	
	ria, i contributi, i finanziamenti e le esenzioni previsti	
	dalla normativa di tempo in tempo vigente.	
	Le predette attività verranno svolte impiegando razionalmente	
	e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo	
	le capacità professionali e le attitudini personali di ognu-	
	no, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svan-	
	taggiate, di tossicodipendenti, di disabili e di detenuti e/o	
	ex detenuti, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze,	
	incentivi ed agevolazioni della Comunità Europea, dello Sta-	
	to, della Regione e di altri Enti.	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in atti-	
	vità di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di con-	
	tribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche	
	con altri enti cooperativi similari, promuovendo e parteci-	
	pando alla formazione di consorzi di integrazione cooperativa.	
	Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse neces-	
	sario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli	
	abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti pro-	
	fessionisti.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e	
	mobiliari, finanziarie (ma non nei confronti del pubblico o	
	15	

	in via prevalente) ed altre, ritenute utili dall'organo di	
	amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	nei limiti di legge.	
	Essa potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, ban-	
	di ed appalti di qualsivoglia genere su committenza pubblica	
	e/o privata.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in	
	ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:	
	a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come	
	sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le	
	attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'effi-	
	cace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperati-	
	ve sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;	
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà	
	assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimen-	
	to espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge	
	381/91.	
	La cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soci,	
	nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti in materia ed in particolare nel rispetto delle vi-	
	genti delibere del C.I.C.R. e della Banca d'Italia.	
	La cooperativa può partecipare a pubblici appalti.	
	TITOLO III SOCI	
	16	

Art.5 (Soci cooperatori)		
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci solo le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa	
	(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavora-	
	tiva per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere;	
	- capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto socia-	
	le;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (ti-	
	po B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudi-	
	ne e specializzazione possono partecipare direttamente ai la-	
	vori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa	
	per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in pos-	
	sesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonchè capacità ed esperien-	
	za professionale atta alle mansioni da svolgere anche e so-	
	prattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati;	
	17	

	- capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto so-	
	ciale;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e	
	dalla normativa, anche successiva, protempore vigente;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e che abbiano capacità e conoscen-	
	ze nei settori di cui all'oggetto sociale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	Ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, l'organo	
	amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla nor-	
	mativa pro-tempore vigente, l'ammissione di nuovi soci coope-	
	ratori persone fisiche in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	18	

	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale:	
	19	

	- ha diritto di partecipare e votare solo alle decisioni re-	
	lative all'approvazione del bilancio;	
	- non può rappresentare altri soci;	
	- non può essere eletto amministratore;	
	- non può esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476	
	del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla normativa pro tempore vi-	
	gente e dal presente statuto per i soci in genere, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsia-	
	si momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente	
	statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo, anche prima del termine fissato al momento del-	
	la sua ammissione per l'ottenimento del godimento dei diritti	
	20	

	che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo di formazione o inserimento, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i soci cooperatori.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art.7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	21	

	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la categoria di socio che intende assumere nell'ambito di	
	quelle indicate al precedente articolo 5.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione, che potrà essere adottata nella prima oc-	
	casion e utile successiva, senza necessità di promuovere una	
	decisione per la sola istanza di ammissione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	La società si dota in ogni caso di un libro soci per la cui	
	22	

	sola disciplina si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	dettate in materia di società per azioni.	
	Art.8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della	
	eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione; dal sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo; della tassa annuale determinata dall'organo am-	
	ministrativo per la copertura delle spese di gestione (nei	
	limiti di legge);	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi socia-	
	li.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci di cui la società in ogni	
	caso di data. La variazione del domicilio del socio ha effet-	
	to dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuar-	
	si da parte del socio con lettera raccomandata alla Coopera-	
	tiva (salvo che per eventuali comunicazione già spedite dalla	
	Cooperativa alla data di ricezione di detta comunicazione).	
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)	
	23	

	La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito	
	di svantaggiato può chiedere di recedere dalla cooperativa o	
	far domanda per essere ammesso a socio lavoratore o socio vo-	
	lontario.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione nei modi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	24	

	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
	nicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo	
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto	
	del recesso per i rapporti mutualistici dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regola-	
	mento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontariato presso la cooperativa così come meglio speci-	
	ficato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibe-	
	25	

	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrati-	
	vo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito	
	di svantaggiato può essere escluso dalla cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione nei modi di legge, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	26	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art.13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente del capitale versato, eventualmente rivalutato nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59 (salvo sue successive modifiche o integrazio-	
	ni) ovvero a seguito di imputazione di ristorni (come appres-	
	so disciplinato e sempre nei limiti che consentano il mante-	
	nimento delle condizioni di mutualità prevalente), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato ed eventualmente ri-	
	valutato.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso	
	del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della Società e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3	
	c.c..	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art.14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	27	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale	
	versato eventualmente rivalutato nella misura e con le moda-	
	lità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono subentrare nella partecipazione del socio dece-	
	duto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione.	
	La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	28	

	dell'art. 13.	
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	29	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III BIS SOCI SOVVENTORI	
	Art.15 bis (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori persone fisiche, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	Art.15 ter (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero) o multipli.	
	Art.15 quater (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	30	

	Art.15 quinquies (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	31	

	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art.15 sexies (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.	
	TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero	
	32	

	zero) o suoi multipli ed in ogni caso non inferiore nè supe-	
	riore ai limiti previsti dalla normativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c)	
	del presente articolo, sono indivisibili e non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società.	
	Art.17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfir-	
	mate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	33	

	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione nei modi previsti dalla normativa.	
	Art.18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, conforme-	
	mente alla normativa vigente.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	34	

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura e con le modalità previste dalla legge mede-	
	sima e dalla normativa protempore vigente;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59 e dalla normativa protempore vigente;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla codice civile per il mantenimento della qua-	
	lifica di cooperativa a mutualità prevalente.	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguì-	
	mento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),	
	tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1,	
	lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e del-	
	l'art. 2520, comma 2, del codice civile.	
	A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	35	

	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	- le gestioni separate delle attività di cui alla lettera a)	
	e di cui alla lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	ed il loro collegamento funzionale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli eventuali strumenti finanziari e-	
	messi dalla società, e della relativa remunerazione.	
	Le scritture contabili ed il bilancio saranno tenuti, formati	
	e pubblicizzati in conformità alla normativa, anche regola-	
	mentari, in materia di impresa sociale e del terzo settore.	
	Art.19 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai	
	soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	36	

	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento, i quali - in via generale - saranno orientati a quan-	
	to segue:	
	- i ristorni saranno autonomamente determinati e contabiliz-	
	zati nell'ambito di ciascuna gestione mutualistica;	
	- il ristorno sarà quantificato in misura direttamente pro-	
	porzionale agli importi corrisposti dalla cooperativa ai soci	
	stessi per le prestazioni lavorative da essi effettuate per	
	la società;	
	- per la determinazione dei ristorni si dovrà tenere conto	
	solo dei ricavi percepiti utilizzando il lavoro dei soci (e	
	non quello di terzi);	
	- il ristorno non potrà superare il 60% (sessanta per cento)	
	dei maggiori ricavi della cooperativa rispetto ai costi so-	
	stenuti per pagare le prestazioni lavorative dei soci;	
	- ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in	
	misura inferiore a quello erogato ai soci ordinari, in rela-	
	zione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa.	
	Il ristorno potrà essere attribuito o mediante erogazione di-	
	retta o mediante aumento del valore delle quote detenute da	
	ciascun socio.	
	TITOLO V ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI	
	Art.20 (Organi)	
	37	

	Sono Organi della società: a) assemblea dei soci; b) il con-	
	siglio d'amministrazione; c) il collegio sindacale se nomina-	
	to.	
	Art.21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-	
	cale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Art.22 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-	
	ciale purchè in Italia.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	38	

	viso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno	
	inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero	
	consegnato a mano (dietro firma per ricezione) almeno cinque	
	giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante e-mail spedita ad	
	indirizzo di posta elettronica certificata o ad altero indi-	
	rizzo e-mail che dia prova di ricezione almeno 8 (otto) gior-	
	ni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima ed a distanza di almeno 24 (ven-	
	tiquattro) ore dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	Art.23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea, sia in prima che secondo convocazione, delibera	
	39	

	a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto	
	al voto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,	
	salve le maggioranze inderogabili previste da specifiche di-	
	sposizioni normative, o salvo quanto diversamente previsto	
	nel presente statuto.	
	Art.24 (Votazioni)	
	Per le votazioni in assemblea si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art.25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci (di cui la società si dota) da al-	
	meno 90 (novanta) giorni.	
	Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza	
	ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione nel rispetto	
	di quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente ed in	
	particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2538	
	ultimo comma c.c. .	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria, nei limiti della normativa.	
	40	

	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art.26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art.27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a set-	
	te, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta pri-	
	ma dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente ove a tanto non abbia provveduto l'assemblea al-	
	l'atto della nomina.	
	Art.28 (Compiti degli Amministratori)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	41	

	decisione dei soci dalla legge.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di	
	legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, nonchè i poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci.	
	Ogni 150 (centocinquanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se no-	
	minato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior	
	rilevo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effet-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate .	
	Art.è 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedire non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-	
	stratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	42	

	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art.30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricor-	
	so alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art.31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato.	
	Art.32 (Rappresentanza)	
	43	

	Il presidente del consiglio di amministrazione, e gli ammini-	
	stratori delegati per le funzioni loro delegate, hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio. Il Presidente del consiglio di amministrazione o gli	
	amministratori delegati per le funzioni loro delegate, sono	
	pertanto autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, o gli amministratori delegati per le funzioni loro	
	delegate, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art.33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, e due supplenti eletti con decisione	
	dei soci.	
	44	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei	
	conti.	
	I sindaci, se nominati, dovranno avere i requisiti di cui al-	
	l'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.	
	La nomina dei sindaci sarà obbligatoria anche nel caso in cui	
	tale obbligo possa dedursi dall'interpretazione della disci-	
	plina in materia d'impresa sociale.	
	Ove consentito dalla normativa protempore vigente sarà possi-	
	bile nominare, su decisione dei soci, un organo di controllo	
	monocratico o un revisore (in alternativa al collegio sinda-	
	cale collegiale) aventi i requisiti di legge e cui potranno	
	essere attribuiti, nei limiti della normativa protempore vi-	
	gente, anche i compiti di revisione legale dei conti.	
	TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.34 (Scioglimento anticipato)	
	La società si scioglie per le cause previste dalla normativa	
	pro-tempore vigente.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	45	

	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrati-	
	vo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero	
	dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le re-	
	gole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i	
	criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli	
	eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art.35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.36 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	46	

	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Nel regolamento devono essere previste adeguate forme di	
	coinvolgimento e consultazione dei lavoratori e degli u-	
	tenti e di altri soggetti direttamente interessati alle at-	
	tività della cooperativa, anche tramite partecipazione al-	
	l'assemblea dei soci.	
	Art.37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura supe-	
	riore ai limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigen-	
	te per il mantenimento delle caratteristiche di cooperativa a	
	mutualità prevalente ed attualmente è fatto divieto di di-	
	stribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo,	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (e-	
	ventualmente previsti) offerti in sottoscrizione ai soci coo-	
	peratori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	47	

45 di 46

46 di 46